

Deliberazione 28 luglio 2011 - ARG/elt 102/11

Determinazioni in materia di riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'obbligo dell'anno 2009 e seguenti

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2011

Visti:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione n. 8/04) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, chiamato anche Testo Integrato Trasporto;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del

Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;

- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;
- il documento per la ricognizione 29 dicembre 2008;
- il documento per la consultazione 6 aprile 2011, n. 8/11 (di seguito: DCO 8/11) e le osservazioni pervenute.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 113/06, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo);
- il punto 1 della deliberazione n. 113/06 ha previsto che, ai fini dell'applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05;
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea sono già stati effettuati i riconoscimenti degli oneri relativi agli obblighi degli anni fino al 2008;
- con il DCO 8/11, l'Autorità ha proposto i propri orientamenti in materia di applicazione della deliberazione n. 113/06 per l'obbligo dell'anno 2009 (riferito alle produzioni di energia elettrica dell'anno 2008) e seguenti, fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 113/06; e che, pertanto, non è stato posto in consultazione il contenuto della deliberazione n. 113/06 né la formula per il calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde ma solo le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula;
- per le finalità di cui al precedente alinea, con il DCO 8/11, l'Autorità ha sostanzialmente confermato i criteri già adottati con le deliberazioni ARG/elt 30/09 e ARG/elt 35/10, proponendo le seguenti modifiche:
 - revisione, ai fini del calcolo del termine P_{IAFR} , dei costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, a partire dai dati contenuti nel rapporto del Politecnico di Milano, riportato in Allegato A al medesimo documento (di seguito: rapporto del Politecnico) e utilizzando, al fine di calcolare il costo medio attualizzato di produzione (LCOE), un tasso di attualizzazione pari al *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) che caratterizza gli investimenti nelle fonti rinnovabili;
 - definizione del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato, per ogni anno a cui l'obbligo è riferito, ponendolo pari alla media dei prezzi zonali, ponderata sulla quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi in ogni zona di mercato;
 - definizione dei criteri di calcolo dei termini P_{GSE} e P_{IAFR} (ai fini della quantificazione del valore V_m) anche per l'obbligo degli anni successivi al 2009, in assenza di successive consultazioni, in particolare proponendo che:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nel DCO 8/11;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nel DCO 8/11, aggiornando la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati

- verdi, il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato, mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo e aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- previsione di successive consultazioni finalizzate a ridefinire i costi medi di produzione qualora il progresso tecnologico determini variazioni significative di tali costi;
 - nelle osservazioni al DCO 8/11, i soggetti interessati hanno evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di:
 - a) rivedere la formula originaria ai fini del calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, sostenendo il principio di un riconoscimento indicizzato ai valori di mercato;
 - b) rivedere, in subordine, la formula originaria distinguendo tra certificati verdi negoziati, valorizzati al prezzo medio di negoziazione, e certificati verdi autoprodotti, valorizzati con il metodo del costo opportunità;
 - c) rivedere alcune ipotesi adottate nel rapporto del Politecnico ai fini della determinazione del costo medio di produzione dell'energia elettrica dalle singole fonti rinnovabili. Al riguardo, alcuni soggetti interessati ritengono che:
 - alcune voci di costo, considerate nulle, in realtà sono rilevanti, quali le spese per manutenzione straordinaria, le *royalties* per l'affitto dei terreni dovute ai Comuni presso i quali gli impianti sono posti e, più in generale, i canoni da versare, le spese di personale e gli oneri fiscali;
 - sia opportuno tenere conto anche delle spese amministrative e per servizi, dei costi per l'acquisto di energia per i servizi ausiliari e per i corrispettivi di rete e dei costi per il ripristino del sito alla fine della vita utile di impianto (*decommissioning*);
 - bisognerebbe tener conto dell'inflazione nella formula per il calcolo del costo medio attualizzato di produzione (LCOE);
 - si debba considerare il costo del capitale circolante in relazione ai costi di investimento;
 - non sia condivisibile il calcolo del valore residuo degli impianti perché tale valore è assunto pari all'ammortamento residuo dell'impianto (ipotizzando cioè un decremento lineare del valore dell'impianto in funzione della tecnologia e del periodo di incentivazione e di vita utile considerato) piuttosto che al valore economico dell'impianto a valle del periodo di incentivazione (che, a sua volta, dipende dall'evoluzione tecnologica, di costi e di performance che avrà ogni filiera). Tali soggetti propongono quindi che il calcolo del valore residuo VR, almeno per i settori in cui l'innovazione tecnologica mostra prospettive di miglioramento significative, sia modificato per tener conto del fatto che al termine del periodo incentivato gli impianti hanno un valore sostanzialmente nullo;
 - d) rivedere alcune scelte proposte dall'Autorità al fine di definire il valore del WACC, proponendo in particolare:
 - un valore del *Debt Equity Ratio* pari a 1 cioè $(D/D+E) = 0,5$ in linea con quelli medi delle società operanti nel settore delle fonti rinnovabili;

- un rendimento delle attività prive di rischio R_f pari a 4,75% (corrispondente alla media degli ultimi 4 mesi);
 - un *Beta unlevered* più alto di 0,52 in quanto il settore delle rinnovabili è più rischioso rispetto al settore della rigassificazione;
 - un *Debt Risk Premium* (DRP) pari a 1,1%;
- e) utilizzare, ai fini del calcolo del termine P_{IAFR} , il mix delle fonti rinnovabili che alimentano i soli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, poiché tale mix è più rappresentativo delle attuali possibilità di sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Ritenuto opportuno:

- non rivedere la formula originaria ai fini del calcolo del valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, tenuto conto che tale revisione non era oggetto di consultazione;
- non rivedere le ipotesi adottate nel rapporto del Politecnico ai fini della determinazione del costo medio di produzione dell'energia elettrica dalle singole fonti rinnovabili; ciò perché, come evidenziato nel rapporto stesso, i dati impiegati nelle analisi sono stati ottenuti da una dettagliata indagine della letteratura internazionale e nazionale esistente, per il tramite di interviste a tecnici con consolidata esperienza e, quando possibile, verificati con interviste a gestori di impianti. Peraltro, vista la rilevante variabilità dei costi di produzione dalle fonti rinnovabili, è necessario riferirsi a condizioni medie rappresentative dell'insieme degli impianti e, pertanto, appare ragionevole basarsi su un rapporto presentato da un soggetto indipendente. Infatti, per le finalità del presente provvedimento, non è rilevante il costo medio per fonte o tecnologia ma un costo medio complessivo rappresentativo per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili, il che rende poco opportuno introdurre un livello di dettaglio particolarmente elevato nell'analisi dei costi di produzione da singoli impianti;
- in relazione alla definizione del valore del WACC:
 - confermare i valori dei parametri D ed E proposti nel DCO 8/11, rispettivamente pari a 70% e 30%, poiché appaiono congruenti con i valori medi di un paniere di società (molto prossimo a quello indicato dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione) operanti nel settore delle fonti rinnovabili (*fonte Thompson Reuters*);
 - confermare il criterio di calcolo del rendimento delle attività prive di rischio R_f proposto nel DCO 8/11 (considerando cioè i dati relativi agli ultimi 12 mesi disponibili), poiché tale criterio, facendo riferimento a un orizzonte temporale più lungo, garantisce maggiore stabilità;
 - non accogliere la proposta di utilizzare un *β unlevered* più alto di 0,52, in quanto non vi sono elementi sufficienti ad attestare che il settore delle rinnovabili è più rischioso rispetto al settore della rigassificazione assunto come riferimento per la quantificazione del *β unlevered*;
 - non accogliere la proposta di utilizzare un *Debt Risk Premium* (DRP) pari a 1,1% poiché tale valore non appare coerente con le considerazioni presentate in materia dall'Autorità nei più recenti provvedimenti recanti criteri per la determinazione delle tariffe;
- utilizzare, ai fini del calcolo del termine P_{IAFR} , il mix delle fonti rinnovabili che alimentano tutti gli impianti attualmente beneficianti dei certificati verdi perché fin

- dall'inizio vi era la possibilità di adempiere all'obbligo di acquisto dei certificati verdi realizzando in proprio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- confermare le ipotesi, ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, presentate nel DCO 8/11 ai fini della determinazione del valore V_m unitario riconosciuto per ogni certificato verde;
 - determinare, pertanto, il valore V_m unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2009 pari a 49,92 €/MWh, secondo quanto indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
 - quantificare gli oneri da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione n. 113/06, tenendo conto delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04; e che, a tal fine, occorre:
 - 1) determinare la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno x ;
 - 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione n. 113/06, fissato pari al prodotto tra:
 - i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno $x+1$; e
 - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal GSE nell'anno x nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno x , complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia;
 - 3) quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto e il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde;
 - dare comunicazione della predetta quantificazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché riconosca detti oneri a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione n. 113/06;
 - prevedere che, ai fini della quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2009, applicando la medesima formula richiamata dalla deliberazione n. 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'Allegato A al presente provvedimento:
 - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato;
 - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;

- aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- procedere ad una ridefinizione dei costi medi di produzione solo qualora il progresso tecnologico determini variazioni significative di tali costi e previa apposita consultazione

DELIBERA

1. di determinare, ai fini dell'applicazione della deliberazione n. 113/06, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde per l'obbligo dell'anno 2009, pari a 49,92 €/MWh;
2. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ai produttori elencati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
3. di prevedere che, ai fini della quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2009, fermo restando l'applicazione della medesima formula richiamata dalla deliberazione n. 113/06:
 - a) i termini Q_{GSE} e Q_{IAFR} siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
 - b) il termine P_{GSE} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'Allegato A al presente provvedimento;
 - c) il termine P_{IAFR} sia ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati nell'Allegato A al presente provvedimento:
 - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato;
 - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
 - aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
4. di prevedere che la quantificazione del valore V_m per l'obbligo degli anni successivi al 2009 e il conseguente riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 siano effettuati con successivi provvedimenti dell'Autorità;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni